

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la determinazione e variazione della dotazione organica è disciplinata da diverse normative, che si sono succedute nel tempo, e in particolare:

- dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (l'articolo 39, comma 1, prevede la necessità della programmazione triennale di fabbisogno del personale ed il comma 19 prevede la finalità di riduzione programmata delle spese di personale);
- dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (l'articolo 1, comma 1, relativo alla finalità e all'ambito di applicazione; l'articolo 2, comma 1 che prevede l'organizzazione degli uffici e la determinazione delle dotazioni organiche complessive; l'articolo 6 che dispone in ordine alla consistenza e variazione delle dotazioni organiche alla luce dell'organizzazione e della disciplina degli uffici e previa verifica degli effettivi fabbisogni, in coerenza con la programmazione triennale di fabbisogno del personale, con il vincolo di adempimento delle previsioni pena l'impossibilità di assumere personale);
- dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002, il cui articolo 19, comma 8 prevede che a decorrere dall'anno 2002 l'accertamento che i documenti di programmazione di fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997, a cura degli organi di revisione contabile);
- dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003, il cui articolo 34, comma 1 dispone sui riferimenti motivazionali nella rideterminazione della dotazione organica, richiamando l'articolo 1 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e comunque tenuto conto: a) del processo di riforma in atto; b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali; c) delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001- in particolare per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la gestione in economia per le dimensioni e le caratteristiche del servizio (articolo 35) - con conseguente diminuzione delle proprie dotazioni organiche - articolo 36);
- dal DPCM del 15 febbraio 2006, che fissava i criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato solo per gli anni 2005, 2006 e 2007, in attuazione della Legge n. 311/2004;
- dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (l'articolo 1, comma 557, stabilisce:
 - a) il riferimento alle modalità di concorso al rispetto degli obiettivi di finanza locale attraverso l'assicurazione della riduzione della spesa di personale;
 - b) la disapplicazione dell'articolo 1, comma 98, della Legge n. 311/2004 e i commi da 198 a 206 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005;
 - c) la possibilità di stabilizzazione del personale precario;
 - d) la riserva dei posti al personale con contratti di collaborazione coordinata continuativa nella formulazione di graduatorie di personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato;
 - e) la possibilità di utilizzare una quota dei proventi di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 per l'assunzione di personale stagionale con progetto finalizzato a migliorare la circolazione);
- dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244: (l'articolo 3 stabilisce, tra l'altro: comma 76) che stabilisce che l'attribuzione di incarichi individuali esterni ad esperti è soggetta al possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria; comma 79) che le assunzioni devono essere fatte per rapporti di lavoro a tempo indeterminato mentre quelle a tempo determinato sono soggette a limiti temporali stringenti; comma 90-92-94) che si può procedere alla stabilizzazione del personale precario non dirigenziale, escluso i casi di diretta collaborazione degli organi politici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 560, Legge n. 296/2006; comma 106) che per l'anno 2008 nei bandi di concorso pubblico può essere prevista una riserva di posti, al massimo del 20%, per coloro che hanno prestato servizio nell'Ente in determinate condizioni; comma 120) che l'eventuale deroga alla riduzione della spesa del personale, di cui all'articolo 19, comma 8, Legge n. 448/2001, è possibile se e in quanto sono rispettate le condizioni di

cui ai punti a), b), c) del medesimo comma; comma 137) che per l'anno 2008 i maggiori oneri di personale per le risorse della contrattazione collettiva sono esclusi dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità;

Vista la propria precedente deliberazione adottata in questa stessa seduta con la quale si è modificato il Programma del Fabbisogno del personale triennale 2008/2010 e il relativo piano occupazionale 2008;

Dato atto che i prospetti del fabbisogno sono allegati alla citata deliberazione di cui al punto precedente;

Dato atto che questa Amministrazione determina la nuova dotazione organica sulla base del combinato disposto dalle normative sopra richiamate e con riferimento alla spesa complessiva del personale dell'anno 2007;

Visti i documenti definiti Tabella 1 e Tabella 2, costituenti allegato del presente atto, dai quali si evince la modalità di calcolo per la nuova determinazione della dotazione organica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme richiamate.

Ritenuto necessario determinare la variazione della dotazione organica, quale condizione per sviluppare il programma triennale di fabbisogno del personale ed il piano occupazionale annuale, secondo la procedura sancita con le normative richiamate;

Visto :

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Con votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

1) di determinare la variazione della dotazione organica dell'ente, in applicazione della normativa in materia e per le motivazioni riportate nella premessa, secondo la previsione riportata nel prospetto, costituente allegato al presente provvedimento;

2) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa.

Inoltre, stante la necessità di procedere per dare attuazione al conseguente programma del fabbisogno del personale;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DEL35968/ASD-DEL Delibera G.C. n. 62 del 09.04.2008 pag.
